



COMUNE DI GAVARDO

PROVINCIA DI BRESCIA

Regolamento

per l'applicazione del canone di concessione per
l'occupazione delle aree e degli spazi
destinati a mercati

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi da 837 a 847)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 5 marzo 2021
Pubblicato all'Albo comunale on line dal 2 al 17 aprile 2021

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Gavardo.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree eventualmente interdette con specifico atto adottato dal Comune.

Articolo 6

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 7

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall' allegato "A" ed è la stessa classificazione riportata nell'allegato "A" al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla I categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di II categoria è ridotta in misura del 5 per cento rispetto alla I;
 - c) la tariffa per le strade di III categoria è ridotta in misura del 5 per cento rispetto alla II;
 - d) la tariffa per le strade di IV categoria è ridotta in misura del 5 per cento rispetto alla III.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla I categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di II categoria è ridotta in misura del 5 per cento rispetto alla I.

- c) la tariffa per le strade di III categoria è ridotta in misura del 5 per cento rispetto alla II.
 - d) la tariffa per le strade di IV categoria è ridotta in misura del 5 per cento rispetto alla III.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
 3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
 4. Per le occupazioni nel mercato settimanale del mercoledì (carattere ricorrente) è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato (tariffa giornaliera moltiplicata per 52 mercati).
 5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
 6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10 **Determinazione del canone orario**

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, ed in ragione della superficie.

Articolo 11 **Mercato settimanale e mercati periodici tematici**

1. Lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, i criteri e le modalità di assegnazione dei relativi posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal "*Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 29/12/2016 e s.m.i..
2. I mercati tematici periodici (come ad esempio il mercato agricolo del venerdì) sono istituiti e disciplinati con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative; in questo caso potrà essere stabilito anche un canone forfettario di partecipazione che verrà chiesto ai soggetti partecipanti.

Articolo 12 **Occupazione per commercio itinerante**

1. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

2. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri e istituti scolastici. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
4. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 13

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio.
3. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
5. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 14

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dei Tributi nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Tributi o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 15

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 lettere g) e h) dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. **Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.**

Articolo 16

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981. Ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di

opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio competente ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 17

Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, determina la sospensione dell'operatore interessato dal posteggio fino alla regolarizzazione dell'importo dovuto. Tale sospensione si configura, agli effetti di legge, come "assenza non giustificata".

Articolo 18

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 19

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 20

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Allegato "A" CLASSIFICAZIONE DELLE VIE E PIAZZE COMUNALI

Ai fini dell'applicazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in quattro categorie.

I Categoria	II Categoria	III Categoria	IV Categoria
p.zza ANDERLONI v.le AVANZI via BAGOZZI vic. BENAGLIO via BERTOLOTTI vic. BEVERAGGIO p.ta CADUTI DEI LAGHER via CAPOBORGO via CARERA vic. CHIUSO via COLOMBARO via COPPONI p.zza CORIONI l.go DALLA CHIESA p.zza DE MEDICI via DOSSOLO p.zza DONATORI DEL S. via FALCONE p.zza FANTI D'ITALIA v.le FERRETTI via FERROVIA vic. FIORINI via FOSSA via FRANCHI p.zza GARIBALDI l.go GIACOBINELLI l.go GIORDANA via A.GOSA via LARGO PONTE via MANGANO p.zza MARCONI v.le MAZZINI via MOLINO p.zza A.MORO vic. MOSSI p.zza PANIZZA p.zza PASINI p.zza PASSERINI vic. PEROLINE vic. POLETTI via G. QUARENA via S.L. RIVETTA via ROMA v.le ROSSINI p.zza S. BERNARDINO via S. BIAGIO via S. GIACOMO via S. MARIA via S. PELLEGRINO via S. ROCCO vic. S. VINCENZO vic. SELVINI via STAZIONE	Via AGRESTE Via BALDO Via BARIAGA v.le BARONCHELLI via BEATO L. ORIONE via BENECCO via BETTINI via BONETTI via BORSELLINO via BORZINA loc. BOSTONE via BREDE via BRESCIANI via BRUNI CONTER via BUSSAGA via CADERUSSO vic. CANONICA loc. CASALICOLO via CAVOUR via COMINI via CORTI via DEGLI ALPINI via DEI PLATANI via DEL COLLE via DEL SIGNURI' via DELLA CAVA via DELLA CUCA via DELL' ARGILLA via DELLA PACE via DELLE POLENTINE via DELLE QUADRE via DIETRO CHIESA via DIV. ALP. TRID. Via DONEGHE Via Don A. FACCHETTI Via FILIPPINI Via FONTANA Via FORNACI Via FORNACI VECCHIA Via FOSTAGA Via GAZZOLO Via GIOVANNI XXIII Via GIROLI Via A. LENI Via MALDOFF Vic. MANGANINO Via MARTINO DA GAV. Via MARTIRI della LIBERTA' Via MATTEOTTI Via MONASTERO Via MONTE Via NASSINO Vic. NAVIGLIO	Vic. ASILO Via BUDELLONE Via DON BULLA Via CALCHERA Loc. CAMPAGNOLA Via CAMPEI Via DELL' ELMO Via DELLE MADONNINE Via EMBLEGNA Loc.LIMONE Via MAGGI Loc. MARSINA (Fornaci) Via MARZATICA Via MONTE COVOLO Via M. MAGNO Loc. MONTICELLO Loc. PAITONA Via PELLEGRINE Loc. QUARENA Loc. RAMPENIGA Loc. ROCCOLINO Via DEI RONCHI Vic. S. GAETANO Loc. SCHIAVE Via SOSETO Via ZOCCO	TUTTE LE RIMANENTI AREE E SPAZI NON RICOMPRESI NELLE ALTRE CATEGORIE.

via TERNI via TORMINI via VECCHINO via VRENDIA p.zza ZANARDELLI	Via NOVENTA Via OREFICI Via PAOLO VI Via PAPA G. PAOLO I Via PASCOLI Via PIAZZE Via DEL POPOLO Via PONTE ARCHE Via PRIMO MAGGIO Via QUANELLO Via IV NOVEMBRE Via RIDELLI Via RINALDINI Via RIVANI Via S.ANTONIO Via S. LUCIA Via SCHIAVE Via DELLE SELVE Via SETTI Via SORMANI Via STRETTA Via TARELLO Via TEBALDINA Via TORESELLA Via VAGLIA Via VITTORIO VENETO Via XXV APRILE Via 29 GENNAIO 1945 Via VILLA		
---	--	--	--

Allegato “B” DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**1. TARIFFA MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’**

MERCATO SETTIMANALE MERCOLEDI’	COEFFICIENTE	TARIFFA PER METRO QUADRATO (sulla quale andrà poi applicata la riduzione del 40%)
POSTEGGIO NON ALIMENTARE	0,5	€ 0,35
POSTEGGIO ALIMENTARE	0,55	€ 0,39

2. QUOTA FORFETTARIA ANNUA MERCATO TEMATICO DEL VENERDI’

MERCATO TEMATICO VENERDI’	QUOTA ANNUA FORFETTARIA
UNICO OCCUPANTE CON 1 POSTEGGIO	€ 100,00
UNICO OCCUPANTE CON 2 POSTEGGIO	€ 150,00

3. TARIFFA GIORNALIERA

Descrizione	Coefficiente	Tariffa 1^ categoria	Tariffa 2^ categoria	Tariffa 3^ categoria	Tariffa 4^ categoria
Occupazione GIORNALIERA	1	€ 0,7	€ 0.66	€ 0,62	€ 0,60